

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1853} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio

Presentato il 30 giugno 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento è diretto a prorogare ulteriormente — al 31 dicembre 1984 — il termine di scadenza (30 giugno 1984) per la corresponsione della indennità sostitutiva del trasporto diretto fino alle rivendite dei

generi di monopolio in attesa che venga approvata la disciplina definitiva della materia già proposta all'esame del Parlamento con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 aprile 1984 e presentato alla Camera dei

deputati il 13 aprile 1984 (Atto Camera n. 1633).

Com'è noto l'articolo 7 della legge 23 luglio 1980, n. 384, prevedeva l'obbligo dell'Amministrazione dei monopoli di eseguire — a proprie spese e con decorrenza 1° gennaio 1982 — il trasporto fino alle rivendite dei generi da essa commercializzati, innovando rispetto al tradizionale sistema della consegna dei prodotti franco centro all'ingrosso (magazzino vendita).

Successivamente l'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, esplicitò lo stretto collegamento tra la consegna diretta dei generi di monopolio e la preliminare ristrutturazione della rete all'ingrosso dell'Amministrazione dei monopoli, autorizzando la stessa, « nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale » e comunque non oltre il 30 giugno 1983, alla corresponsione ai tabaccai di una indennità sostitutiva del trasporto diretto, nell'ambito della somma già stanziata di 15 miliardi.

La complessità dell'operazione di ristrutturazione della rete distributiva dell'Amministrazione dei monopoli ha comportato, però, la necessità di prorogare il menzionato termine al 30 giugno 1984 con l'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Durante la vigenza di tale ultima proroga, il Governo, avviandosi a soluzione il problema del riassetto della rete distributiva dell'Amministrazione autonoma dei

monopoli, ha proposto con l'articolo 12 del citato disegno di legge (Atto Camera n. 1633) una disciplina definitiva della materia che consente all'Amministrazione dei monopoli, anche al fine di contenere entro limiti prestabiliti la spesa dell'operazione di trasporto, di continuare a corrispondere la suddetta indennità e di provvedere alla consegna diretta alle rivendite dei generi di monopolio solo nel caso in cui l'ammontare della indennità sostitutiva risulti uguale o superiore al costo complessivo del trasporto.

L'imminente scadenza del termine del 30 giugno 1984 e la considerazione che la ristrettezza dei tempi tecnici non consentirà al Parlamento di approvare entro tale data la proposta nuova disciplina della materia, si rende necessario far ricorso alla decretazione d'urgenza per prorogare ulteriormente — fino al 31 dicembre 1984 — il termine in parola. In tal senso si provvede con l'articolo 1 del presente provvedimento.

L'articolo 2 dispone che alla copertura dell'onere finanziario, valutato per il secondo semestre dell'anno 1984 in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 (« Trasporto sul territorio nazionale di tabacchi e di materiali diversi ») dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno.

L'articolo 3 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio.

Decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 30 giugno 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 384;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 7-ter del citato decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, già prorogato fino al 30 giugno 1984 ai sensi dell'articolo 25, diciottesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.

ARTICOLO 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.